

# Percorso normativo nazionale recente

A seguito delle nuove regole adottate dall'Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare con il lancio della nuova strategia di sviluppo **“Europa 2020”** e con l'introduzione del cosiddetto **“Semestre europeo”**, la [L. 7 Aprile 2011 n. 39](#) che ha modificato la [L. 31 Dicembre 2009 n. 196](#), rivedendo struttura e tempistica dei documenti programmatici: l'avvio del ciclo è anticipato al primo semestre dell'anno, mentre la manovra di finanza pubblica (legge di stabilità e legge di bilancio) rimane stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo.

# Percorso normativo nazionale recente

- Art. 81** della Costituzione: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- **Art. 117** della Costituzione: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- La **Legge 196** del 31 dicembre 2009 sostituisce la Legge 468 del 5 agosto 1978.
- La **Legge 39** del 7 aprile 2011 modifica la 196 per adeguarla alle regole adottate dalla UE (semestre europeo)
- La **Legge costituzionale n. 1/2012** modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 per adeguarli alle regole del *fiscal compact* (Patto di bilancio)
- La **legge del 24 dicembre 2012, n. 243** sono disciplinati i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni pubbliche.

# Percorso normativo nazionale recente

In Italia con la [legge del 24 dicembre 2012, n. 243](#) attuativa del principio del pareggio di bilancio (art.81 costituzione) si ha in particolare:

- la definizione dell'equilibrio di bilancio** (l'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine);
- l'introduzione di una regola sull'evoluzione della spesa;**
- le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico.**

L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine;
- b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine.

# **La Legge di riforma 196/2009 e i suoi principi ispiratori**

***Armonizzazione*** (classificazione Cofog, banca dati unitaria)

***Programmazione*** (triennale: politiche, obiettivi, risorse)

***Controllo*** (copertura della spesa, rafforzamento strumenti monitoraggio quantitativo e qualitativo della spesa)

***Trasparenza*** (contenuti informativi dei documenti di finanza pubblica)

# **Legge di contabilità e finanza pubblica**

Le motivazioni che hanno spinto all'approvazione della Legge di riforma 196 del 31 dicembre 2009 sono:

- a) sistema di vincoli di bilancio sovranazionali;
- b) decentramento della gestione delle risorse pubbliche (federalismo, Legge 42/2009);
- c) adeguamento alle riforme economiche e istituzionali intervenute.

# Legge di contabilità e finanza pubblica

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

# Legge di contabilità e finanza pubblica

- a) Adozione di regole contabili uniformi;
- b) piano dei conti integrato;
- c) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili;
- d) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la Contabilità Nazionale e relativi conti satellite;
- e) affiancamento al sistema di contabilità finanziaria un sistema di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- f) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati;
- g) definizione di un sistema di indicatori di risultati semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.

# **Ciclo e strumenti della programmazione (art. 7)**

- *Documento di economia e finanza (DEF) - 10 aprile*
- *Nota di aggiornamento del DEF - 20 settembre*
- *Disegno di legge di stabilità - 15 ottobre*
- *Disegno di legge del bilancio Stato -15 ottobre*
- *Disegno di legge di assestamento - 30 giugno*
- *Disegni di legge collegati alla manovra – 31 gennaio*
- *Strumenti di programmazione delle altre AA.PP.*

# Ciclo di programmazione

31 gennaio	10 aprile	30 aprile	30 giugno	luglio	20 settembre	15 ottobre	novembre	31 dicembre
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	Documento di economia e finanza (DEF) con PS e PNR	Relazione generale sulla situazione economica del paese anno precedente	Rendiconto generale dello Stato	Raccomandazioni del Consiglio	Nota di aggiornamento al DEF da inviare alle Camere	Disegno di legge di stabilità con nota tecnica	Legge di stabilità	Termina l'esercizio finanziario
Analisi annuale della crescita UE ambito semestre europeo		Programma di stabilità da inviare alle istituzioni Europee	Disegno di legge di assestamento	Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato	Lista S13 ISTAT	Disegno di legge di bilancio	Legge di bilancio	Bilancio dello Stato
		Programma nazionale di riforme da inviare alle istituzioni Europee	Relazione sullo stato della spesa			Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo	Il parere della Commission e sul progetto DPB	

# Documento di economia e finanza DEF

E' composto da tre sezioni:

- I. la prima, Programma di Stabilità dell'Italia, curata dal Dipartimento del Tesoro;
- II. la seconda "Analisi e tendenze della finanza pubblica", di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- III. la terza, Programma Nazionale di Riforma, curata dal Dipartimento del Tesoro d'intesa con il Dipartimento delle Politiche europee.

# Documento di economia e finanza DEF

- **Sezione I (Programma di stabilità):** obiettivi politica economica e quadro di finanza pubblica; aggiornamento previsioni anno corrente; ipotesi evoluzione indebitamento e debito; prodotto potenziale e indicatori strutturali; articolazione della manovra;...
- **Sezione II – analisi conto economico e conto di cassa delle AP anno precedente; previsioni tendenziali a legislazione vigente; ...**
- **Sezione III (Programma nazionale di riforme):** stato avanzamento; squilibri macroeconomici nazionali e fattori che incidono sulla competitività; priorità del Paese; previsione degli effetti in termini di crescita dell'economia, competitività, occupazione.

# Manovra di Finanza Pubblica

*La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.*

La legge di stabilità si occupa dei saldi, mentre la legge di bilancio del gettito delle entrate e del volume della spesa.

Rispetto a prima della riforma (con la legge finanziaria) c'è un maggiore equilibrio tra la legge di stabilità e la legge di bilancio.

# Rendiconto generale dello Stato

In coerenza con il bilancio di previsione statale, l'art. 35 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 stabilisce che anche il rendiconto debba essere articolato per *Missioni e Programmi*, e che sia preceduto da una *nota preliminare generale*.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, esso si compone di due documenti:

- **conto del bilancio**, che illustra i risultati della gestione finanziaria, confrontando le voci d'entrata e di spesa con quelle del bilancio di previsione, e illustrando la gestione dei residui dell'esercizio precedente e i residui da tramandare a quello successivo;
- **conto del patrimonio**, in cui si evidenziano le variazioni del patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale, e viene presentato un confronto con il conto del bilancio.

# Legge di assestamento

Il Disegno di Legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di ciascun anno deve essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno, (articolo 33, comma 1, della legge n. 196 del 2009).

Le proposte di assestamento dovranno essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle medesime aggregazioni utilizzate per il bilancio di previsione dello Stato.

Il documento – deve essere approvato dal Parlamento - risulta impostato sulla struttura basata su Missioni e Programmi ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 196.

**Per la spesa**, le unità di voto parlamentare sono costituite dai 'Programmi' quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni.

L'attività propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa attraverso la scheda “proposte assestamento” dedicata a ciascun programma, formata, da più schede costituenti un unico insieme.

Le amministrazioni procedono all'aggiornamento della previsione annuale sulla base dei dati derivanti dalla gestione avvalendosi del sistema di Contabilità economica che consente l'imputazione dei costi secondo le tre ottiche di rilevazione: destinazione, responsabilità e natura di costo.

# Raccomandazioni del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ha raccomandato nel 2013:

- Elaborare strategie basate sulla partnership;
- Intervento tempestivo e pronta attivazione;
- Misure di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro:
  - Migliorare le competenze;
  - Misure connesse al mercato del lavoro.
- Uso dei Fondi dell'Unione;
- Valutazione e continuo miglioramento dei sistemi;
- Attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

# Nota aggiornamento DEF

Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea.

Unitamente al nuovo calendario, sono ridefiniti anche gli strumenti ed il contenuto dei documenti programmatici previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Anche il ruolo del Parlamento diviene più incisivo per quanto riguarda la definizione delle politiche di bilancio e dei livelli di governo decentrati nell'articolazione degli obiettivi programmatici.

# Nota aggiornamento DEF

- *Eventuale aggiornamento obiettivi programmatici per diversa articolazione o revisione previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;*
- *Obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e saldo di cassa settore statale;*
- *Osservazioni e eventuali modifiche al DEF in seguito alle raccomandazioni del Consiglio UE*
- *Patto di stabilità interno e Patto di convergenza (Legge 42/2009)*

# Legge di stabilità

Contiene le misure necessarie a realizzare, per il triennio di riferimento, gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

**Articolato** (*contenuto obbligatorio, facoltativo, vietato*)

- livello massimo del saldo netto da finanziarie e ricorso al mercato in termini di competenza;
- importo complessivo destinato al rinnovo dei contratti pubblici;
- misure correttive delle leggi che comportano oneri superiori a quelli previsti;
- altre regolazioni meramente quantitative;
- eventuali norme necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e il Patto di convergenza (art. 18 legge 42/2009);
- variazione (facoltativa) aliquote imposte (fatto salvo quanto previsto dalla legge 42/2009 in materia di tributi enti territoriali).

# Bilancio dello Stato

Il **bilancio dello Stato**, è un documento contabile di previsione dove sono indicate le entrate (imposizione fiscale) e le uscite dell'amministrazione statale (spesa pubblica) relative ad un determinato periodo di tempo ovvero i cosiddetti *conti pubblici*.

In esso si rispecchiano le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività, alle priorità dei diversi obiettivi preposti nella politica economica quali ad esempio il livello di pressione fiscale imposto a carico dei contribuenti e così via. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa.

**Il bilancio di competenza** indica l'ammontare delle spese che lo Stato prevede di dover pagare e delle entrate che prevede di poter riscuotere nell'anno di riferimento (nascita dell'obbligazione).

**Il bilancio di cassa** indica invece le spese che effettivamente verranno liquidate e le entrate che effettivamente saranno incassate (adempimento dell'obbligazione).

Il bilancio ha diverse funzioni: contabile, di garanzia, politica, giuridica ed economica.

# Il bilancio di previsione dello Stato

*Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza (giuridica) e di cassa. Nella sostanza si tratta di autorizzazioni di spesa e di previsioni di entrata approvate dal Parlamento.*

Per ogni unità di voto parlamentare sono indicati:

- ammontare presunto residui attivi e passivi;
- ammontare entrate che si prevede di accertare e di uscite da impegnare;
- previsioni entrate e spese dei due anni successivi;
- ammontare entrate che si prevede di incassare e uscite di pagare (competenza e residui);
- scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano;
- elenco dei capitoli, articoli e stanziamenti per ciascun programma;
- importo massimo emissione titoli di Stato al netto di quelli da rimborsare.

Le autorizzazioni di spesa di competenza costituiscono il limite massimo entro il quale le Amministrazioni possono assumere impegni nei confronti di altri soggetti, pubblici o privati (**effetto di vincolo**).

Le previsioni di entrata di competenza (**accertamenti**), invece, non rappresentano un limite ma una previsione e possono ovviamente essere superate nel corso della gestione.

# La struttura del bilancio delle amministrazioni centrali

## Entrate

Titolo

- I. Tributarie
- II. Extratributarie
- III. Alienazione e ammortamento beni patrimoniali, riscossione di crediti, accensione di prestiti

Ricorrenti o non ricorrenti

Tipologia *(unità di voto)*  
*(es. Imposta sui redditi)*

Categorie  
*(es. Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione)*

Centri di responsabilità

Capitoli

## Spese

Missione

Programmi *(unità di voto)*

Macroaggregati

- Funzionamento
- Interventi
- Trattamenti di quiescenza (o integrativi e sostitutivi)
- Oneri del debito pubblico
- Oneri comuni di parte corrente
- Investimenti
- Oneri comuni in conto capitale

Centri di responsabilità

Capitoli

*(Classificazione economica)*  
*(Classificazione funzionale)*

# Missioni e programmi

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	ATTIVITA'
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
	002 Organi a rilevanza costituzionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali, garantendo il principio di leale collaborazione. Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica; soccorso civile; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; relazioni con le autonomie territoriali. Attività di supporto sul territorio all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al cui funzionamento il Ministero dell'Interno contribuisce in via ordinaria.
	003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	Attività di supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; linee di intervento in materia di amministrazione generale e di tutela della legalità territoriale; attività di indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle Prefetture nelle materie depenalizzate

# I saldi del Bilancio dello Stato

<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>				
- Titolo I (e. tributarie) - Titolo II (e. extra-tributarie)	- Titolo I (spese correnti)	Parte corrente	saldo: <u>risparmio pubblico</u>	saldo: <u>indebitamento netto</u>	saldo: <u>saldo netto</u> da finanziare
- Titolo III (alienazione e ammortamento di beni patr.) eccetto categoria 15	- Titolo II (spese in conto capitale) eccetto categoria 31	Conto capitale			
- categoria 15 del Titolo III (rimborso anticipazioni e crediti vari)	- categoria 31 del Titolo II (acquisizione di attivita' finanziarie)	Attività ("partite finanziarie")			
	- Titolo III (rimborso di prestiti)	Passività			
- Titolo IV (accensione di prestiti)					saldo: ricorso al mercato

# I saldi del Bilancio dello Stato

- a) **Il risparmio pubblico** – è il saldo della parte corrente del conto economico, dato dalla differenza tra le entrate correnti (tributarie ed extratributarie a prescindere dalla loro straordinarietà o meno) e le spese correnti;
- b) **L'indebitamento (o accreditamento) netto** – è il saldo del conto economico, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie attive (categoria 15 delle entrate e categoria 31 delle spese);
- c) **Il saldo netto da finanziare** – è il saldo congiunto del conto economico e della parte “attività” (partite finanziarie) del conto finanziario, dato dalla differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese); in sostanza corrisponde alla somma di indebitamento netto e saldo delle “partite finanziarie”;
- d) **Il ricorso al mercato** – è il saldo congiunto del conto economico, delle partite finanziarie e delle uscite per passività finanziarie (rimborso prestiti), dato dalla differenza tra tutte le entrate escluse quelle del titolo quarto (accensione prestiti) e tutte le spese (compreso il rimborso di prestiti). Corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso di prestiti.
- **I quattro saldi sono espressi sia in termini di competenza giuridica (accertamenti/impegni) sia di cassa (incassi/pagamenti).**

# **Armonizzazione contabile PA e enti territoriali**

L'assenza di un sistema integrato di rappresentazione contabile pubblico ha causato inevitabili errori contabili frutto di prassi contabili errate, che hanno ridotto la trasparenza e la leggibilità dei bilanci pubblici. Il conto della PA, monitorato dalla UE ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi – PDE – (3% per il rapporto deficit/PIL) è il frutto dell'aggregazione dei bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche.

## **ERRORI NEI BILANCI SI RIFLETTONO PROPORZIONALMENTE NEL CONTO DELLA PA**

Sovrastime o sottostime dei saldi di finanza pubblica (deficit, fabbisogno, debito pubblico) dovuti ad errori di contabilizzazione comportano scelte di politica economica fondate su dati non reali con ripercussioni sulla collettività (AUMENTO DELLE TASSE, TAGLIO AI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IMPRESE, RIDUZIONE DEI SERVIZI, RIPERCUSSIONI SU OCCUPAZIONE).

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

Prima della riforma c'era un problema nella frammentazione normativa contabile con la legge di riforma 196 del 31 dicembre 2009 (art.2) si introduce l'armonizzazione dei sistemi contabili e con la legge 243/2012 si rende attuativa la direttiva 85 del six pack.

-Con l'armonizzazione contabile si intende avviare un linguaggio comune dei sistemi contabili degli enti territoriali per superare la difformità negli schemi di bilancio.

-Oggi si ha un lavoro di riconciliazione ex post dei dati contabili di finanza pubblica.

-Oggi abbiamo un sistema di struttura classificatorio e di definizione diverso tra i vari enti territoriali impedendo la comparabilità dei sistemi contabili.

-Si è avvertito l'esigenza di adottare una contabilità economico-patrimoniale integrata.

-Con il piano integrato dei conti si scrivono le norme di contabilità pubblica in maniera partecipata.

-Un sistema integrato di finanza pubblica può limitare al minimo gli errori contabili.

-Schema di bilancio standardizzato per un corretto monitoraggio dei dati di finanza pubblica.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali)

è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- ❖ consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- ❖ verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- ❖ favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

L'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile per:

- analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;
- verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
- individuare eventuali criticità;
- consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

L'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, ha rinviato al 2015 l'applicazione dell'armonizzazione contabile.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Il piano dei conti integrato (3700 voci), cioè un sistema classificatorio comune e uniforme a tutte le amministrazioni pubbliche italiane, è costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica. E' previsto solo per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria ed è stato elaborato in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Sottostante il piano dei conti integrato ci sono i principi contabili integrati. Il piano dei conti integrato è formato da tre moduli:

1. Piano finanziario;
2. Piano economico;
3. Piano patrimoniale.

Il cuore centrale di elaborazione di questi tre moduli è che sono tra loro correlati. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli si fornisce la matrice di transizione all'interno della quale ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni nelle voci del piano dei conti il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario. Si rendono i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali:

- consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- “fare pulizia” nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui;
- l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.